



UNIONE ITALIANA LAVORATORI POLIZIA DI STATO SEGRETERIA NAZIONALE

PROT. 27/HAZ./09

Roma, li 4 febbraio 2009

OGGETTO: Decreto recante i criteri e le modalità applicative per la cessazione dal servizio del personale del Comparto Sicurezza e Difesa. Parere. -

AL MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
E L'INNOVAZIONE

R O M A

e, p. c.

AL MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento della P.S.
Ufficio per le Relazioni Sindacali

R O M A

^^^^

Presa visione del decreto in oggetto, si esprime parere favorevole in ordine ai criteri indicati, mentre per quel che riguarda le modalità applicative si osserva che manca ogni riferimento al ruolo di garanzia e di tutela, connaturale alle organizzazioni sindacali ed alle rappresentanze del comparto.

Si suggerisce l'istituzione di una commissione paritetica, che valuti eventuali opposizioni degli interessati al preavviso di cessazione dal servizio ed esprima idoneo parere nei termini compresi tra il preavviso e l'adozione del provvedimento.

Cordiali saluti,

IL SEGRETARIO GENERALE
Sebastiano DI LUCIANO


**DECRETO RECANTE I CRITERI E LE MODALITÀ APPLICATIVE PER LA
CESSAZIONE DAL SERVIZIO DEL PERSONALE DEL
COMPARTO SICUREZZA E DIFESA**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

- Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, ed in particolare l’articolo 3, commi 1 e 1 *ter*;
- Visto il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, recante “Attuazione delle deleghe conferite dall’articolo 2, comma 23, della L. 8 agosto 1995, n. 335, e dall’articolo 1, commi 97, lettera g), e 99, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego.”;
- Visto l’articolo 72, comma 11, primo periodo, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, secondo cui le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in caso di compimento dell’anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente, possono risolvere, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici, il rapporto di lavoro con un preavviso di sei mesi;
- Visto il citato articolo 72, comma 11, secondo periodo, che demanda ad “appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell’interno, della difesa e degli affari esteri,” la definizione degli specifici criteri e delle modalità applicative dei principi di cui al citato articolo 72, comma 11, primo periodo, relativamente al personale dei comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle rispettive peculiarità ordinamentali;
- Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione;
- Sentito il Ministro dell’interno;
- Sentito il Ministro della difesa;
- Di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
- Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del

Decreta

Articolo 1 *Campo di applicazione*

1. Il presente decreto si applica al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e delle Forze armate, compresi i rispettivi dirigenti civili e militari.

Articolo 2 *Criteri*

1. L'Amministrazione può disporre la cessazione dal servizio del personale dipendente in occasione del compimento del requisito dell'anzianità massima contributiva di 40 anni, purchè maturi nei successivi cinque anni il requisito del limite di età previsto dai rispettivi ordinamenti per il collocamento a riposo.
2. La cessazione è disposta nel rispetto della disciplina vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici, assicurando la continuità tra il trattamento retributivo ed il trattamento pensionistico.
3. L'Amministrazione esercita la facoltà di cui al comma 1 sulla base di criteri generali, rispondenti alle proprie esigenze organizzative e in modo da assicurare comportamenti omogenei e parità di trattamento.
4. Tra i criteri generali rilevano:
 - a) le eventuali situazioni di esubero che potrebbero determinarsi, anche in relazione a specifiche professionalità, a seguito di processi di riorganizzazione o di razionalizzazione;
 - b) la riorganizzazione di strutture in relazione a progetti di innovazione tecnologica ed ammodernamento;
 - c) la rideterminazione di fabbisogni di personale;
 - d) il reclutamento di specifiche professionalità.
5. Nei casi di riorganizzazione di strutture, rideterminazione di fabbisogni di personale e di particolari situazioni di esubero, la cessazione dal servizio può essere disposta in relazione all'organico del singolo ruolo, qualifica o grado rispetto alla dotazione normativamente prevista.
6. La cessazione dal servizio non può essere disposta nei seguenti casi:
 - a) consistenze complessive del personale pari o inferiori ai volumi organici complessivi previsti per ciascuna Amministrazione dalla vigente legislazione;
 - b) consistenze complessive del personale eccedenti i volumi organici complessivi, qualora sussistano comprovate esigenze di servizio per lo svolgimento dei compiti istituzionali;
 - c) contestuale adozione di atti di trattenimento in servizio oltre i limiti di età previsti dai rispettivi ordinamenti nell'ambito del medesimo ruolo, qualifica o grado di appartenenza.

Articolo 3
Modalità applicative

1. La cessazione dal servizio è disposta in base ai rispettivi ordinamenti su iniziativa dei titolari delle Forze di polizia e delle Forze armate.
2. I competenti uffici comunicano formalmente all'interessato la cessazione dal servizio con preavviso di almeno di 6 mesi e provvedono all'adozione del provvedimento di pensionamento.
3. Le cessazioni disposte ai sensi del presente decreto sono annualmente comunicate alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Articolo 4
Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione del presente decreto, la facoltà di cessazione dal servizio può essere esercitata, fermi restando i criteri e le modalità di cui agli articoli 2 e 3, anche nei confronti del personale che abbia già conseguito, alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'anzianità contributiva massima di 40 anni ovvero la consegua nei sei mesi successivi.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE